

PRASSI SACRAMENTALE NEI CONFRONTI DI FEDELI ORIENTALI NON CATTOLICI PRESENTI NELLE PARROCCHIE CATTOLICHE:

La Conferenza Episcopale Italiana, nel febbraio 2010, ha pubblicato un Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici.

Se un fedele orientale maggiorenne chiede di passare formalmente alla Chiesa Cattolica l'iter da seguire, da parte del parroco, viene di seguito riportato nei seguenti punti.

1. Il fedele orientale non cattolico che in piena libertà e coscienza desidera essere ammesso alla piena comunione con la Chiesa cattolica presenti una **RICHIESTA SCRITTA AL VESCOVO DIOCESANO** nella quale esponga i motivi per cui egli intende procedere a detta ammissione e alla quale allega il proprio **CERTIFICATO DI BATTESIMO**. Tale richiesta va **ACCOMPAGNATA DA UNA LETTERA DEL PARROCO** dove presenta in candidato.
Se il candidato non è in grado di fornire il certificato di battesimo è sufficiente una dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto oppure la dichiarazione dello stesso battezzato fondata su indubbi argomenti, specialmente se il medesimo ha ricevuto il battesimo fuori dall'infanzia.
2. Il Parroco è tenuto a curare una breve preparazione dottrinale e spirituale di ciascun candidato, secondo le necessità dei singoli casi, affinché conosca e assuma consapevolmente quanto insegnato dal magistero della Chiesa Cattolica, soprattutto in merito al Primato del Romano Pontefice e alla indissolubilità del Matrimonio. Se si presentasse una situazione matrimoniale irregolare essa andrà chiarita prima dell'ammissione (la Chiesa Ortodossa ammette per i propri fedeli la possibilità delle seconde nozze che, pur non essendo Sacramento, consentono, secondo il loro rito, l'ammissione ai Sacramenti).
3. Per il rituale di ammissione del candidato sia seguito quanto riportato in appendice al Rito dell'Iniziazione cristiana degli adulti ovvero il **RITO DELL'AMMISSIONE ALLA CHIESA CATTOLICA** di coloro che sono già stati validamente battezzati.
4. Il Parroco provvede a registrare l'avvenuta ammissione secondo l'apposito modulo di seguito riportato da custodire nel **REGISTRO DEI BATTEZZATI** della Parrocchia.

Vengono poi sottolineati alcuni aspetti:

- È opportuno sconsigliare l'accoglienza di divorziati risposati con rito orientale;
- L'obbligo di rivolgersi alla Cancelleria qualora dei genitori ortodossi, con le dovute garanzie, chiedano per il proprio figlio il Battesimo nella Chiesa Cattolica e il suo inserimento nel percorso dell'iniziazione cristiana;
- La possibilità che i fedeli orientali hanno di rivolgersi al ministro di culto cattolico, qualora sia disagevole o impossibile rivolgersi al proprio ministro, per ricevere i sacramenti dell'Eucarestia e della Penitenza: si ricorda tuttavia che il ministro di culto cattolico non può assolvere un fedele orientale non cattolico divorziato e risposato, persistendo egli in uno stato matrimoniale irregolare secondo la nostra disciplina sacramentale;
- Nel Battesimo di un fedele cattolico è consentito, per un valido motivo, ammettere un fedele orientale nel ruolo di padrino/madrina, ma solo congiuntamente ad un padrino/madrina cattolico e purché abbia i requisiti di idoneità necessari;

- Nella Cresima di un fedele cattolico è consentito, per un valido motivo, che un fedele orientale presenti il candidato alla cresima, ma non può svolgere il ruolo di padrino/madrina della cresima;
- Un bambino battezzato in una chiesa orientale non prima dei 14 anni, se adottato da genitori cattolici dopo il battesimo, viene incorporato ipso iure nella Chiesa Cattolica del padre cattolico adottante.